

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

Capo I - MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA ED ALLE FRODI FISCALI

Articolo 1 (Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione) - Vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato.

Articolo 2 (Cessazione partita IVA e inibizione compensazione) - Prevede che, in deroga alla generale previsione che l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti. Anche i soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti IVA.

Articolo 3 (Contrasto alle indebite compensazioni) - Prevede la possibilità di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito, estende l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e introduce una specifica disciplina sanzionatoria.

Articolo 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime - del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - Il comma 1 introduce un nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997 (Semplificazione degli adempimenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'IVA e modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) in materia di versamento unitario e compensazioni in appalti e subappalti. Il comma 1 dell'articolo 17-bis stabilisce che il committente che affida opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Il comma 2 del nuovo articolo 17-bis specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici (affidatarie o subappaltatrici) necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. Il comma 3 introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali. Il comma 4 introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti dai commi 1 e 3. Il comma 5 stabilisce alcune deroghe, specificando i casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie possono procedere autonomamente al versamento delle ritenute. Gli obblighi previsti dall'articolo non

trovano infatti applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti: 1) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 2) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il comma 6 del nuovo articolo 17-bis prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio. Il comma 7 demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati. Il comma 8 del nuovo articolo 17-bis esclude per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute. Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il comma 3 inserisce la lettera a-quinquies) nell'articolo 17, comma 6, del DPR 633/1972(decreto IVA), che estende l'inversione contabile in materia di IVA alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili. Prevede inoltre che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro. Il comma 4 specifica che l'efficacia delle nuove norme in materia di split payment di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'UE, dell'autorizzazione di una misura di deroga.

Articolo 5 (Contrasto alle frodi in materia di accisa) - Modifica il Testo Unico Accise al fine di prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise. In particolare: viene introdotto un termine stringente (24 ore dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario) per la trasmissione della nota di ricevimento ai fini di chiusura del regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa e sono chiarite le modalità di presa in consegna del bene, qualora il trasporto sia effettuato con automezzi; sono disciplinati i requisiti soggettivi di onorabilità per il rilascio della qualifica di destinatario registrato a fini doganali e viene stabilito in modo esplicito l'obbligo per tali soggetti, qualora ricevano prodotti sfusi in regime sospensivo, di trasferirli fisicamente nei propri serbatoi riservati a tale tipologia di prodotto; viene abbassato il limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi) nonché quello previsto per i serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi), ai fini dell'obbligo di denuncia e di acquisizione della relativa licenza; sono disciplinate le fattispecie per le quali è negato il rilascio della licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, nonché le ipotesi di sospensione dell'istruttoria; sono disciplinati i requisiti soggettivi di onorabilità dell'esercente il deposito fiscale di alcol e bevande alcoliche; viene prevista

l'obbligatorietà della confisca (anche per equivalente) del profitto del reato, nel caso di reati doganali previsti dal Testo Unico Accise.

Articolo 6 (Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti) - Modifica le norme della legge di bilancio 2018 volte alla prevenzione e al contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti.

Articolo 7 (Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti) - Contiene disposizioni volte a contrastare l'uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell'accisa. A tal fine viene previsto un sistema di tracciabilità di alcune tipologie di oli lubrificanti (individuati coi codici di nomenclatura combinata doganale NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), mediante l'attribuzione di un codice amministrativo di riscontro necessario per la loro circolazione nel territorio nazionale. Il Codice è emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli su richiesta del soggetto che effettua l'immissione in consumo di tali prodotti, ovvero del mittente, secondo la destinazione finale degli oli lubrificanti. Tale sistema di tracciabilità viene esteso anche alle preparazioni lubrificanti e ad altri prodotti individuati con decreto ministeriale che, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti. Ove i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati all'Ufficio delle dogane di uscita oppure i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro risultino non veritieri, si configura il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali. Con decreto del MEF, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni. Le disposizioni dell'articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto del MEF.

Articolo 8 (Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale) - Prevede che dal 2020 sia individuato un importo massimo agevolabile dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. Il limite è fissato a un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell'agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso. Qualora siano registrate percorrenze specifiche al di sotto di tale soglia, l'agevolazione è riconosciuta fino a tale limite. L'importo a cui si riferisce il parametro è relativo a ciascun trimestre di richiesta dell'agevolazione.

Articolo 9 (Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati) - Affida all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA mediante modello F24 ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso.

Articolo 10 (Estensione del sistema INFOIL) - Obbliga gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio (con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi) a dotarsi del cd. Sistema INFOIL, ovvero di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante, entro il 30 giugno 2020.

Articolo 10-bis (Estensione del ravvedimento operoso) - Amplia l'ambito operativo del c.d. ravvedimento operoso, estendendo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

Articolo 11 (Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico) - Demanda ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 27 dicembre 2019, il compito di fissare tempi e modalità per introdurre l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di presentare esclusivamente in forma telematica il documento di accompagnamento doganale (compreso il DAS – documento amministrativo semplificato) per la benzina e il gasolio usato come carburante sottoposti ad accisa.

Articolo 11-bis (Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale) - Il comma 1 destina 5 milioni di euro annui alla digitalizzazione della logistica dei porti, degli interporti, delle ferrovie e dell'autotrasporto, anche per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del sistema di mobilità delle merci. Il comma 2 prevede che il MIT stipuli con il soggetto attuatore (UIRNET S.p.A.), un apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse assegnate dal comma 1.

Articolo 12 (Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di gas naturale) - Introduce l'obbligo per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (operatori di vettoramento), di presentare esclusivamente in forma telematica i dati relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il 27 dicembre 2019. I medesimi soggetti devono inoltre trasmettere i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

Articolo 13 (Trust) - Prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust. Ove non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

Articolo 13-bis (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine) - Introduce nuovi criteri per gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine – PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 e prevede la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare delle disposizioni relative all'unicità del PIR. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.

Articolo 13-ter (Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati) - Estende le maggiori agevolazioni disposte dal DL Crescita per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 (invece che per i lavoratori che si ritrasferiscono in Italia dal 2020), purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati. Viene inoltre istituito il Fondo Controesodo, con dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 e destinatari dell'agevolazione.

Articolo 14 (Utilizzo dei file delle fatture elettroniche) - Inserisce tre nuovi commi (5-bis, 5-ter e 5-quater) nell'articolo 1 del Dlgs 127/2015, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. Il comma 5-bis prevede che i file delle fatture elettroniche acquisiti siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni. Il comma 5-ter stabilisce che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, nell'utilizzazione dei file acquisiti delle fatture elettroniche, sentito il Garante Privacy, adottino idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali e del Dlgs 196/2003 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Il comma 5-quater stabilisce che per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna nonché all'Agenzia informazioni e sicurezza interna, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 124/2007 (riforma dell'intelligence italiana) (l'articolo 29 prevede che un apposito regolamento definisca le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi. Tale disciplina speciale, come rilevato nella relazione tecnica, è volta ad impedire che dall'aggregazione dei dati contenuti nelle fatture possano essere conosciute le attività degli organismi di informazione).

Articolo 15 (Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria) - Estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che pur non tenuti all'invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. A decorrere dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo in via esclusiva l'attuale facoltà data ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini IVA mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Articolo 16 (Semplificazioni fiscali) - Il comma 1 prevede che a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri delle fatture e degli acquisti e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. Prevede inoltre che a partire dalle operazioni IVA 2021 (e non più dalle operazioni IVA 2020) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA. Il comma 1-bis stabilisce che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (cosiddetto esterometro).

Articolo 16-bis (Ampliamento della platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale) - Il comma 1 introduce modifiche alla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale prevista dal decreto del MEF n. 164/1999.

Articolo 16-ter (Potenziamento dell'amministrazione finanziaria) - Contiene una serie di disposizioni volte al potenziamento delle risorse umane e all'incremento delle facoltà assunzionali delle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Articolo 17 (Imposta di bollo sulle fatture elettroniche) - Il comma 1 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. L'amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Viene inoltre ridotta la misura delle sanzioni dovute. Il comma 1-bis prevede che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro consente di pagare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche con due versamenti aventi cadenza semestrale.

Articolo 18 (Modifiche al regime dell'utilizzo del contante) - Modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 19 (Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless) - Chiarisce che i premi della lotteria degli scontrini non concorrono alla formazione del reddito del vincitore percepito nel periodo di imposta di riferimento e che le somme non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Istituisce inoltre premi speciali aggiuntivi per i consuatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici.

Articolo 20 (Lotteria degli scontrini) - Viene posticipato dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, intervenendo sui termini previsti dalla legge di bilancio 2017. I contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento

dell'acquisto devono comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale.

Articolo 21 (Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici) - Il comma 1 prevede la possibilità di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati anche per la certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi giornalieri. Le regole tecniche di funzionamento sono fissate con DPCM - o con decreto del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione - di concerto con il MEF e l'Agenzia delle entrate. Il comma 1-bis prevede che i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate, i quali non sono tenuti ad emettere fattura se non a richiesta del cliente, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso "evoluti", che prevedano forme di pagamento elettronico (comprese carte di credito o di debito) e consentano la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi, con riferimento alle informazioni da trasmettere, alle regole tecniche e ai termini per la trasmissione. Dovranno inoltre essere definite le caratteristiche dei sistemi evoluti di incasso che assicurano la necessaria sicurezza e inalterabilità dei dati ai fini dell'assolvimento degli obblighi.

Articolo 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici) - Introduce un credito d'imposta del 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020. Il credito spetta anche per le commissioni addebitate su transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Esso è riconosciuto a esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono state effettuate le spese agevolabili. I soggetti che emettono le carte di pagamento sono tenuti ad inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate le comunicazioni necessarie alla verifica della spettanza del suddetto credito, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. La Banca d'Italia individua le modalità e i criteri con cui gli operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

Articolo 24 (Proroga gare scommesse e Bingo)

Articolo 25 (Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco)

Articolo 26 (Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento)

Articolo 27 (Registro unico degli operatori del gioco pubblico)

Articolo 28 (Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione)

Articolo 29 (Potenziamento dei controlli in materia di giochi)

Articolo 30 (Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011)

Articolo 31 (Omesso versamento dell'imposta unica)

Capo III - ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 32 (Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17) - Limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti dall'IVA specificando che in tale perimetro non ricade l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1.

Articolo 32-bis (Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 giugno 2019, causa C-291/18 (direttiva 95/7/CE). Modifica dell'articolo 2, comma 4, della legge 18 febbraio 1997, n. 28) - Espunge la cessione di piattaforme di perforazione, dalle operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (in quanto ricomprese nella nozione di cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali), che non rientrano nella base imponibile ai fini dell'IVA. Prevede inoltre che non si applicano alle piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare, le norme contenute nell'articolo 2, comma 4 della legge 28/1997, volte a specificare che sono considerate operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, le quali non rientrano nella base imponibile ai fini dell'IVA, una serie di operazioni ricondotte alla cessione di navi destinate all'esercizio di attività commerciali, fra cui le cessioni di: galleggianti antincendio, gru galleggianti mobili, pontoni di sollevamento, pontoni posatubi o posacavi, chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.

Articolo 32-ter (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienicosanitari) - Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5% per i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e per le coppette mestruali dal 1° gennaio 2020.

Articolo 32-quater (Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici) - Chiarisce il regime fiscale dei dividendi corrisposti alle società semplici, introducendo il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci (i dividendi si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci e, cioè, in capo ai soci stessi). Pertanto il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica dei soci stessi, variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito d'impresa e soggetti IRES.

Articolo 32-quinquies (Trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione) - Stabilisce che non siano considerati corrispettivi rilevanti ai fini dell'IVA i contributi a fondo perduto erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

Art. 32-sexies (Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici) - Istituisce un Fondo finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali dismesse per effetto della Legge Basaglia. Tali interventi devono realizzarsi nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale, ed etnoantropologico di tali strutture. Viene demandata a un DM MEF, d'intesa con i ministri della salute e per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'individuazione delle strutture nonché le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle suddette risorse.

Articolo 33 (Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici) - Differisce al 16 gennaio 2020 la ripresa dei versamenti sospesi fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti (persone fisiche non titolari di partita IVA e soggetti titolari di partita IVA) interessati dal sisma del 26 dicembre 2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania.

Articolo 33-bis (Fondo per le vittime dell'amianto) - Rifinanzia il Fondo per le vittime dell'amianto per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo istituito presso l'INAIL con la finalità di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (il suddetto Fondo è destinato a finanziare gli investimenti, effettuati da micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole).

Articolo 34 (Compartecipazione comunale al gettito accertato) - Proroga al 2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al 100%

del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti.

Articolo 35 (Modifiche all'articolo 96 del TUIR) - Amplia l'ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine.

Articolo 36 (Incentivi Conto Energia) - Interviene sul divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" - con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria 2001. Prevede in particolare che i soggetti interessati dalle misure possano mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE subordinatamente al pagamento di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Legge finanziaria 2001. I soggetti che intendono avvalersi della definizione devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, indicando l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio, a tutela dei propri diritti, per coloro che non ritengono di avvalersi della predetta facoltà. Nei casi in cui il contribuente effettui il suddetto pagamento per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti, il GSE non applica le decurtazioni degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate all'esito dei controlli e della verifica dei dati presentati da coloro che fruiscono o che chiedono di fruire degli incentivi stessi e tiene conto della disciplina relativa ai giudizi pendenti.

Articolo 37 (Disposizioni sui termini di pagamento della definizione agevolata e sui tassi di interesse) - Posticipa dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-bis e ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal DL Fiscale 2018. Estende al 2019 e al 2020 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019. Viene riordinata la disciplina generale degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi. Tali interessi sono determinati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa nell'intervallo tra lo 0,1% e il 3%.

Articolo 38 (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine) - Istituisce l'IMPI a decorrere dal 2020 introducendo contestualmente la definizione di piattaforma marina ovvero la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale. A riguardo viene delineato il criterio di determinazione dell'imposta e stabilisce che l'imposta è calcolata applicando l'aliquota del 10,6 per mille, di cui la quota di imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille è riservata allo Stato mentre il restante 3 per mille è destinato ai comuni interessati. Conseguentemente, è esclusa la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta nonché i criteri, le modalità di attribuzione e di versamento e la quota del gettito spettante sono individuati con decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

Articolo 38-bis (Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali) - Il comma 1, lettera a) precisa che il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) può essere versato alla tesoreria della città metropolitana, in luogo della tesoreria della provincia. Il comma 1, lettera b) prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2020, nel caso di pagamenti effettuati con F24 si provvede al riversamento del TEFA spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio al netto della commissione spettante al comune. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in

materia. I criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative sono demandati ad uno o più decreti del MEF da emanarsi entro il 31 maggio 2020.

Articolo 38-ter (Introduzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema dei pagamenti elettronici pagoPA) - Prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Capo IV - MODIFICHE DELLA DISCIPLINA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI NELLA STESSA MATERIA

Articolo 39 (Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti) - Inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata). Modifica inoltre la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell'ente.

Capo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Articolo 40 (RFI ed Equitalia Giustizia) - Il comma 1 esclude le società Rete Ferroviaria Italiana SpA e Equitalia Giustizia SpA dall'applicazione dei vincoli e degli obblighi di contenimento della spesa pubblica attualmente previsti a carico delle pubbliche amministrazioni. I commi da 1-bis a 1- quater autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale.

Articolo 40-bis (Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile) - Prevede la progressiva dismissione (entro il 31 dicembre 2025) dei veicoli ferroviari con toilette a scarico aperto.

Articolo 41 (Fondo di garanzia PMI) - Il comma 1 rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 670 milioni per il 2019. Il comma 2 prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito da parte di ISMEA a favore delle imprese agricole che intendano chiedere finanziamenti per iniziative di sviluppo delle tecnologie innovative, finalizzate, tra l'altro, a contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole. La richiesta di finanziamenti potrà avere ad oggetto anche lo sviluppo dell'agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese le tecnologie blockchain, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose. La garanzia è concessa nel limite di 20.000 euro di costo per una spesa complessiva di 30 milioni per il 2019.

Articolo 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di immobili destinati a «prima casa» e oggetto di procedura esecutiva) - Introduce in via temporanea una disciplina per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo a favore del debitore-consumatore, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, con assistenza del Fondo di garanzia prima casa. Consente inoltre ai parenti o affini di intervenire nelle operazioni di rinegoziazione o rifinanziamento a favore del mutuatario inadempiente.

Articolo 42 (Fusioni e associazioni di comuni) - Il comma 1 incrementa le risorse finanziarie per la concessione dei contributi straordinari previsti per la fusione di comuni. Il comma 1-bis integra la normativa in tema di affidamento del servizio di tesoreria e di cassa degli enti locali, precisando che, nel

caso di piccoli comuni, l'affidamento diretto a Poste italiane può essere disposto anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione.

Articolo 43 (Affitti passivi PA) - Stabilisce che ai contratti di locazione stipulati dagli enti previdenziali con le Amministrazioni dello Stato si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto del 15%. Prevede inoltre che tali enti possano usare proprie risorse per l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad uffici in locazione passiva alle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 44 (Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138) - Abroga la norma che consentiva all'Agenzia del demanio di procedere ad operazioni di permuta di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili ritenuti inadeguati.

Articolo 45 (Disposizioni in materia di salute) - Il comma 1 proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale deve essere sottoscritto il nuovo Patto per la Salute 2019-2021. Il comma 1-bis modifica la recente revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN, aumentando tali limiti, nel triennio 2019-2021, dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale. Il comma 1-ter stabilisce che, dal 2020, per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati siano rideterminati tutti nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, purché sia rispettato l'equilibrio economico-finanziario sanitario della regione interessata. Il comma 1-quater modifica la disciplina dei requisiti necessari per la nomina a direttore sanitario e a direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, prevedendo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.

Articolo 46 (Disposizioni in materia di fiscalità regionale e locale) - Il comma 1 rinvia di un anno, dal 2020 al 2021, l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario e, conseguentemente, a sopprimere i trasferimenti statali. In particolare viene rinviata al 2021: l'adozione del DPCM per la rideterminazione dell'addizionale regionale IRPEF; la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito IVA; la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. Il comma 1-bis prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta ed elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro a notte (rispetto al vigente limite massimo di 5 euro).

Articolo 46-bis (Disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica) - Modifica la disciplina delle risorse dell'otto per mille IRPEF a diretta gestione statale, con particolare riferimento alla quota parte delle risorse destinate, in base alle scelte dei contribuenti, agli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica.

Articolo 47 (Disposizioni sul trasporto pubblico locale) - Il comma 1 rinvia al 2020 la riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base di livelli adeguati di servizio. Il comma 1-bis prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per escludere fino al 31 dicembre 2020 dal divieto di circolazione, previsto a partire dal 2019 per gli autoveicoli a motore aventi più di otto posti con caratteristiche antinquinamento Euro 0, i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali.

Articolo 48 (Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni) - Modifica alcune disposizioni dell'ordinamento contabile degli enti locali al fine di eliminare i riferimenti ai certificati di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quelli relativi al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Viene soppressa la norma che poneva a carico degli enti locali l'onere di allegare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio anche al certificato di rendiconto. Sono poi modificate le norme sulla disciplina dei controlli cui sono soggetti gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di eliminare, all'interno delle misure sanzionatorie, i riferimenti al soppresso certificato di bilancio e di rendiconto e sostituirli con quello al rendiconto della gestione ed all'invio dello stesso a BDAP.

Articolo 49 (Revisione priorità investimenti) - Il comma 1 introduce misure volte ad ampliare l'utilizzo di risorse assegnate alle regioni per interventi territoriali e alla sicurezza della rete ferroviaria nazionale. In particolare estende l'ambito degli investimenti previsti dalla legge di bilancio 2019 per il periodo 2021-2033 a favore delle regioni a statuto ordinario, anche al settore dei trasporti e della viabilità, con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, e di favorire investimenti finalizzati alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica verso fonti rinnovabili, ad infrastrutture sociali e alle bonifiche ambientali. Prevede inoltre una spesa di 300 milioni per il 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza della rete ferroviaria nazionale. Il comma 1-bis modifica il Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre, tra i criteri premiali previsti per il rilascio del rating di impresa, la valutazione dell'impatto generato in termini di beneficio comune previsto per le società benefit.

Articolo 50 (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.) - Il comma 1, lettera a), abroga l'articolo 1, comma 857, della legge di bilancio 2019 che prevede il raddoppio nel 2020 delle misure di garanzia richieste agli enti per il mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità nei termini previsti o, pur avendola richiesta, non abbiano effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati. Il comma 1, lettere b) e c) prevedono, limitatamente all'esercizio 2019, che gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione delle misure di garanzia, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle informazioni presenti nelle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) (come previsto dalla legge di bilancio 2019). Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, deve effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31 dicembre 2019 anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+. Il comma 1, lettera d) posticipa dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine entro il quale gli enti che adottano la contabilità finanziaria e presentano indicatori di ritardo annuale dei pagamenti e di debito commerciale residuo non in linea con quanto richiesto, devono adottare la delibera di costituzione del Fondo garanzia debiti commerciali. Il comma 2 anticipa dal 30 aprile al 31 gennaio il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il comma 3 stabilisce che entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti. Il comma 3-bis attenua gli obblighi, a carico di ordini e collegi professionali, di adeguamento ai principi in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Articolo 50-bis (Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018) - Autorizza la spesa di 180

milioni per il 2019 per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti alle annualità precedenti al 2019 svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia e dal personale del Corpo dei vigili del fuoco, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 51 (Attività informatiche in favore di organismi pubblici) - I commi 1 e 2 prevedono che la SOGEI possa offrire servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA). I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater prevedono l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico.

Articolo 52 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono) - Differisce al 6 marzo 2020 l'applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi e prevede un contributo di 30 euro per l'acquisto di ciascun dispositivo.

Articolo 53 (Disposizioni in materia di trasporto) - I commi da 1 a 5 stanziavano ulteriori risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada. Le risorse sono destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori, tramite contributi destinati agli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con la contestuale acquisizione - anche mediante locazione finanziaria - di autoveicoli nuovi di fabbrica che abbiano una trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida e elettrica ovvero che siano a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI. L'entità del contributo può variare da un minimo di 2 mila ad un massimo di 20 mila euro per ciascun veicolo, in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. Ad un DM del MIT sono demandate le modalità attuative. Il comma 5-bis autorizza la spesa complessiva di 12 milioni nel triennio 2020-2022 per la valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluvio marittime. Il comma 5-ter estende le disposizioni di pagamento cumulativo della tassa automobilistica, già previste per i veicoli concessi in locazione finanziaria, anche alle ipotesi di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Il comma 5-quater inserisce nelle disposizioni che individuano i soggetti passivi delle tasse automobilistiche il riferimento ai contratti di locazione a lungo termine senza conducente.

Articolo 53-bis (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi) - Prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% alla cessione di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica se effettuata nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli. Prevede inoltre l'esenzione dall'imposta erariale di trascrizione, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

Articolo 55 (Misure a favore della competitività delle imprese italiane) - Il comma 1 autorizza il Ministero della difesa a svolgere anche attività contrattuale nell'ambito degli "accordi GtoG" volti a soddisfare esigenze di acquisizione di materiali d'armamento prodotti dall'industria nazionale di Stati esteri, con i quali siano in vigore accordi di cooperazione e di assistenza tecnico-militare. Il comma 1-bis integra i destinatari di contributi in materia di finanziamento dei crediti all'esportazione, al fine di contribuire al rafforzamento degli strumenti a sostegno delle esportazioni (le banche estere e gli intermediari finanziari autorizzati).

Articolo 55-bis (Misure a favore della competitività delle imprese italiane e del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore) - Estende l'obbligo per l'impresa di assicurazione di assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, la medesima classe di merito risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza.

Articolo 55-ter (Disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota dell'imposta sul valore aggiunto) - Modifica il regolamento sulle misure dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali adottato con decreto del Ministero della salute n. 33 del 2018. Le modifiche riguardano l'estensione di alcuni termini provvisori relativi all'impiego da parte di utilizzatori non professionali di prodotti per la cura sia di piante ornamentali (sigla PFnPO), sia di piante edibili (sigla PFnPE). Entrambe le sigle devono essere riportate accanto al nome commerciale del prodotto.

Articolo 56 (Compensazione fondo perequativo IRAP)- Istituisce nello stato di previsione del MEF, a decorrere dal 2019, un fondo destinato a compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori entrate destinate al fondo perequativo regionale. Per il 2019 la consistenza del fondo è pari a 16 milioni. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno quantificati annualmente con legge di bilancio.

Articolo 57 (Disposizioni in materia di enti locali) - Il comma 1 interviene sul riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo dal 60% al 45% la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire nel 2019 tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo e allungando fino al 2030 il periodo di transizione per il raggiungimento del 100% della perequazione. Prevede inoltre una revisione della metodologia per la determinazione della differenza tra le capacità fiscali e il fabbisogno - che costituisce il criterio di riparto della quota perequativa del Fondo - da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai fini della neutralizzazione della componente rifiuti. Il comma 1-bis ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale a partire dal 2020, con un incremento di 5,5 milioni annui. L'incremento di risorse è finalizzato ad introdurre un meccanismo correttivo del riparto del Fondo in favore dei piccoli comuni che presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà. Il comma 1-ter provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del Fondo di solidarietà. Il comma 1-quater estende fino al 2023 l'applicazione della norma che consente agli enti territoriali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi. Il comma 2 esclude l'applicazione, a decorrere dal 2020, di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali (carta, consulenze, relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, formazione, autovetture, locazioni, ecc.). Il comma 2-bis abroga alcune disposizioni per finalità di coordinamento normativo. I commi 2-ter e 2-quater esonerano definitivamente gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale e semplificano alcune procedure relative alle attività di controllo svolte dal tesoriere dell'ente. I commi 2-quinquies e 2-sexies modificano la disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio. Il comma 2-septies amplia le ipotesi di disapplicazione delle sanzioni previste per gli enti locali in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, con riferimento agli enti locali in stato di dissesto, qualora il mancato raggiungimento del saldo obiettivo sia diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui. Il comma 2-octies prevede che l'UNCCEM organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione ad alcune leggi (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni; Testo unico in materia di foreste e filiere forestali; Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9% del sovraccanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano. Il comma 2-novies autorizza la spesa di 4

milioni per il 2019 e di 1 milione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale). I commi da 2-decies a 2-quaterdecies istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo destinato al pagamento dei debiti, esigibili al 31 ottobre 2019, contratti da comuni italiani interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'UE con enti e imprese aventi sede legale in tali Paesi. Una quota del Fondo è riservata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria destinata al pagamento dei suddetti debiti contratti dai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi. Il comma 2-quinquiesdecies inserisce le unioni di comuni tra gli enti che non sono soggetti all'IRES per entrate di carattere commerciale. Il comma 2-sexiesdecies reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente.

Articolo 57-bis (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) - Il comma 1, lettera a) proroga, fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA e in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/1999 (recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), la modalità di misurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti. Il comma 1, lettera b) prevede che i comuni, per il 2020, approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Il comma 2 prevede l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Le modalità attuative sono demandate ad appositi provvedimenti dell'ARERA. Il comma 3 consente di estendere ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d. bonus sociale idrico, oltre ai già previsti bonus elettrico e gas. Il comma 4 prevede che il bonus idrico venga esteso anche alla fornitura dei servizi di fognatura e depurazione. Il comma 5 consente, dal 1° gennaio 2021, l'accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui ISEE sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ARERA, con propri provvedimenti, sentito il Garante privacy, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico. L'ARERA definisce inoltre le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché, sentito il Garante privacy, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di assicurare il pieno riconoscimento ai cittadini delle altre agevolazioni sociali previste. Il comma 6 prevede che l'ARERA stipuli un'apposita convenzione con l'ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali.

Articolo 57-ter (Organo di revisione economico-finanziario) - Modifica la disciplina sulla nomina dei revisori dei conti degli enti locali.

Articolo 57-quater (Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia) - Incrementa l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti. Inoltre, prevede l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco.

Articolo 57-quinquies (Capacità fiscale dei comuni, delle province e delle città metropolitane) - Contiene modifiche alla disciplina per l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, prevede il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard per l'adozione del Dpcm di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e trasferisce alla Commissione Tecnica per i fabbisogni

standard le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Articolo 58 (Quota versamenti in acconto)

Prevede che a decorrere dal 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché in quelle che consentono di optare per il regime di trasparenza fiscale, i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate di pari importo.

Articolo 58-bis (Investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese) - Istituisce una sezione speciale del Fondo per la garanzia delle PMI per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1° gennaio 2020, intendano investire risorse per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle pubbliche amministrazioni.

Articolo. 58-ter (Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva) - Destina una parte delle risorse già stanziare per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà, per la proroga della CIGS per cessazione di attività.

Articolo 58-quater (Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei) - Esenta da imposizione, oltre alle attività istituzionali, anche le attività strumentali esercitate dall'Accademia dei Lincei non in regime di impresa.

Articolo 58-quinquies (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) - Modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della TARI per equiparare (in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa) gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

Articolo 58-sexies (Modifiche agli articoli 147-ter e 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) - Proroga da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato previste dalla legge n. 120 del 2011.

Articolo 58-septies (Fondo per le emergenze nazionali)- Incrementa di 40 milioni la dotazione per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei mesi di ottobre e novembre in diverse regioni del territorio nazionale.

Articolo 58-octies (Rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica) - Istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica, le cui risorse sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.

Articolo 59 (Disposizioni finanziarie) - Incrementa il Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Quantifica gli oneri recati dal provvedimento e provvede al reperimento delle risorse per la copertura.

Articolo 59-bis (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) - Le disposizioni del decreto-legge sono applicabili agli enti a statuto speciale compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.